

**LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19
(INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE E COMMERCIALI)**

Allegati n. 1 e n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 462, in data 14 aprile 2017, con la quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l.r. 19/2001, nuove disposizioni relative alle condizioni e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla medesima legge regionale a favore delle imprese turistico-ricettive e commerciali

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE E COMMERCIALI

1. Presentazione della domanda

1.1 Le domande di mutuo a tasso agevolato relative agli interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali di cui al Capo II e III della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), di seguito legge, sono presentate alla Struttura regionale competente in materia di strutture turistico-ricettive e di commercio, di seguito struttura competente.

1.2 Le domande di agevolazione devono essere presentate prima della data di avvio dei lavori e/o di presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e/o dell'effettuazione degli investimenti mobiliari.

In caso di iniziativa concernente anche l'acquisto di immobili, la domanda di agevolazione deve essere presentata, in ogni caso, prima della data del rogito notarile o della data di ricevimento del decreto definitivo di trasferimento della proprietà nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 2.1, numero 3), lettera a).

Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati alla struttura acquisita.

Le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge, autorizzate con un unico titolo abilitativo di tipo edilizio, non possono essere oggetto di più di una domanda di mutuo.

La domanda di mutuo relativa all'iniziativa di costituzione di liquidità per la creazione di nuova azienda di cui agli artt. 4, comma 2, lettera d), e 9, comma 2, lettera d), della legge, è ammissibile qualora la stessa sia presentata entro 1 anno dalla data di avvio effettivo dell'attività.

1.3 Le domande devono essere presentate in competente bollo su moduli predisposti dalla struttura competente, corredate della documentazione elencata in appresso e contenenti l'impegno a:

- 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'art. 23, comma 2, della legge;
- 2) accettare, fino alla data di estinzione del mutuo o della scadenza dei periodi di cui all'art. 23, comma 2, della legge, ogni controllo sull'effettiva destinazione dei beni finanziati, sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e alle presenti disposizioni, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale su richiesta della struttura competente;
- 3) comunicare, entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, alla struttura competente, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 4) comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;
- 5) assumere le spese inerenti alla stipulazione e all'erogazione del mutuo, al rilascio delle garanzie, alla trascrizione dei vincoli laddove richiesto, nonché ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

1.4 Nelle domande, il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- 1) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;

- 2) in caso di domanda presentata in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, eventuali agevolazioni di cui l'impresa abbia già beneficiato negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello in corso, in regime "de minimis", fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima; tale dichiarazione dovrà essere aggiornata con riferimento alla data del provvedimento amministrativo di concessione del mutuo e, per impresa, si intende sempre l'impresa unica di cui all'art. 2, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- 3) l'attività aziendale svolta o che si intende svolgere e le finalità dell'investimento;
- 4) il titolo di godimento dell'immobile;
- 5) in caso di acquisto di beni immobili ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), e dell'art. 9, comma 2, lettera b), della legge, l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado e di coniugio con la parte venditrice, o, in caso di società, l'inesistenza di detti vincoli tra i soci delle parti contraenti ovvero di identità dei soci;
- 6) in caso di acquisto di immobile attraverso la cessione di quote societarie, che l'immobile è l'unico cespite in capo alla società venditrice;
- 7) in caso di acquisto di azienda, che i beni mobili usati non hanno già beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi 5 anni;
- 8) la data di inizio e fine dei lavori;
- 9) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica proprietaria di una struttura, tutte le eventuali partecipazioni societarie rilevanti ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di PMI così come definita nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.

2. Documentazione da allegare alla domanda

2.1 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) atto di provenienza o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 9, comma 1, della legge;
- 2) nell'ipotesi di investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di beni immobili:
 - a) progetto in scala non inferiore a 1:100 delle opere da eseguire, completo di tutti gli elaborati (piante, sezioni, prospetti, relazione tecnica) debitamente quotati, con l'indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione, presentato al Comune per l'approvazione o, in caso di SCIA, da presentare al Comune;
 - b) copia della lettera del Comune o del S.U.E.L. (Sportello unico degli enti locali) attestante l'esito favorevole della Commissione edilizia o del responsabile del procedimento al rilascio del titolo abilitativo relativo al progetto di cui alla lettera a) con l'eventuale indicazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione oppure il titolo abilitativo di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 59 della l.r. 11/1998;
 - c) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, o preventivi, atti a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;
 - d) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, con l'indicazione dell'area destinata a parcheggi e zona verde;
 - e) documentazione fotografica riguardante l'immobile oggetto dell'iniziativa;
 - f) per i complessi ricettivi all'aperto, planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei percorsi, delle piazzole e dei fabbricati adibiti a servizi.

Il progetto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, nonché i preventivi delle imprese fornitrici, devono essere sottoscritti anche dal soggetto richiedente il mutuo;
- 3) nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto finalizzate alla ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione:
 - a) contratto preliminare di vendita o, nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto in sede di aste che non contemplino la stipulazione di un contratto preliminare, la

manifestazione d'interesse; nel caso in cui la domanda sia presentata ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, il contratto preliminare o la manifestazione d'interesse non devono costituire impegno giuridicamente vincolante all'acquisto ovvero altro impegno che renda irreversibile l'acquisto medesimo;

- b) documentazione di cui al punto 2) o 4) comprovante un investimento di importo non inferiore al 20% dell'importo della spesa ammissibile per l'acquisto nei casi di cui agli artt. 4, comma 2, lettera b), numero 1), e 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge;
- c) estratto di mappa, indicativa del nuovo catasto urbano;
- d) rilievo in scala non inferiore a 1:100 dei fabbricati oggetto di acquisto;
- e) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, dell'area destinata a parcheggi e zona verde, con indicazione dei mappali interessati dall'acquisto;
- f) dichiarazione del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, che il rilievo presentato è conforme al progetto dei fabbricati a suo tempo autorizzato e indicazione degli estremi del relativo titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'ente pubblico preposto;
- g) relazione tecnica, contenente gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche del fabbricato interessato dall'acquisto redatta e firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale e sottoscritta dal soggetto richiedente l'agevolazione;
- h) relazione descrittiva degli arredi e delle attrezzature di cui si prevede eventualmente l'acquisto;
- i) breve relazione atta a illustrare le motivazioni che stanno alla base della richiesta di acquisizione dell'immobile;
- j) documentazione fotografica riguardante gli immobili oggetto dell'acquisto;
- k) nel caso di acquisto di complessi ricettivi all'aperto, planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei percorsi, delle piazzole e dei fabbricati adibiti a servizi e dei mappali interessati dall'acquisto.

Nell'ipotesi di investimenti immobiliari inerenti ad iniziative di acquisto in sede di aste, la domanda, successivamente alla sua presentazione, dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- l) verbale di aggiudicazione e/o atto di trasferimento della proprietà;
 - m) relazione tecnico descrittiva degli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento o riqualificazione, riportante anche una stima dei relativi costi nonché documentazione di cui al punto 2) o 4) comprovante un investimento di importo non inferiore al 20% dell'importo della spesa ammissibile per l'acquisto nei casi di cui agli artt. 4, comma 2, lettera b), numero 1), e 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge;
- 4) preventivi di spesa nell'ipotesi di investimenti mobiliari (acquisto arredi, attrezzature, macchinari, automezzi, programmi informatici e altri beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività), materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico, studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale e attestazioni di qualità.
- 2.2 Per l'espletamento dell'istruttoria valutativa di cui all'art. 18 della legge, il soggetto beneficiario presenta la documentazione richiesta da Finaosta S.p.A. ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa nonché della congruità delle garanzie offerte.

3. Procedimento e istruttoria

3.1 Procedimento

- 3.1.1 La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di ricevimento della relativa domanda. La struttura competente registra in ordine cronologico le domande presentate e, verificata la completezza, la regolarità formale e la validità tecnica delle stesse e determinati l'importo della spesa ammissibile, l'importo del mutuo concedibile e la durata massima del periodo di ammortamento, provvede a trasmetterle a Finaosta S.p.A. per l'istruttoria di competenza. I procedimenti di concessione dei mutui a tasso agevolato devono concludersi con l'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta regionale, salvo eventuali sospensioni, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

- 3.1.2 I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, nel caso in cui la struttura competente o Finaosta S.p.A. consideri necessaria la presentazione di ulteriore documentazione per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di 30 giorni, o quello eventualmente prorogato, qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, la struttura competente può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo all'impresa interessata un termine non inferiore a 30 giorni per fornire le proprie osservazioni.
- 3.1.3 I termini per la conclusione del procedimento possono anche essere sospesi, su richiesta motivata dell'impresa interessata, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità da parte dell'impresa medesima di acquisire la documentazione richiesta dalla struttura competente o da Finaosta S.p.A. necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria. Qualora si ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria, la struttura competente può avviare il procedimento di rigetto della domanda concedendo all'impresa interessata un termine non inferiore a 30 giorni per fornire le proprie osservazioni.
- 3.1.4 L'impresa richiedente può formulare istanza di rinuncia al mutuo alla struttura competente o a Finaosta S.p.A.. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione del mutuo, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento al rigetto della domanda. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del mutuo, prima o nel corso della sua erogazione, la Giunta regionale provvede con proprio provvedimento alla revoca dell'agevolazione.
- 3.1.5 Il rigetto della domanda di agevolazione è disposto dalla Giunta regionale qualora sia ravvisata la manifesta improcedibilità dell'istruttoria o sia presentata la rinuncia al mutuo da parte dell'impresa interessata, ovvero nel caso in cui, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza anche di un solo requisito previsto dalla legge per la concessione del mutuo.

3.2 Istruttoria

- 3.2.1 La struttura competente verifica la completezza della documentazione, nonché la regolarità formale e la validità tecnica della domanda, e determina l'importo della spesa ammissibile ad agevolazione, l'importo del mutuo concedibile e la durata massima del periodo di ammortamento.
- 3.2.1.1 Ai fini della corretta determinazione dell'importo della spesa ammissibile, la struttura competente è autorizzata a chiedere ai soggetti beneficiari ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo all'ammontare della spesa dichiarata.
- 3.2.1.2 Ai fini della determinazione della congruità della spesa ammissibile, la struttura competente può rettificare l'ammontare della spesa dichiarata sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.
- 3.2.2 La struttura competente, conclusa l'istruttoria di cui al paragrafo 3.2.1, provvede a trasmettere la domanda a Finaosta S.p.A. per l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge.
- 3.2.3 Finaosta S.p.A., secondo quanto disciplinato con la Convenzione di cui all'art. 18, comma 2, della legge, effettua la valutazione dell'iniziativa sotto il profilo economico e finanziario e accerta la sussistenza di adeguate garanzie.
- 3.2.4 Finaosta S.p.A. comunica alla struttura competente e all'impresa richiedente l'esito dell'attività istruttoria di propria competenza.
- 3.2.5 Nel caso di investimenti immobiliari per i quali è prescritto un titolo abilitativo di tipo edilizio, l'impresa beneficiaria deve presentare tale titolo alla struttura competente entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo. Il mancato

rispetto di detto termine comporta la revoca dell'agevolazione a meno che il richiedente, a fronte di comprovati motivi oggettivi e indipendenti dalla sua volontà, non presenti apposita istanza di proroga.

3.2.6 In caso di iniziative agevolabili la cui realizzazione abbia carattere di pluriennalità, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può concedere il mutuo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

3.2.7 Nella deliberazione della Giunta regionale di concessione del mutuo a tasso agevolato è indicato, tenuto conto della effettiva disponibilità di cassa dei fondi di rotazione di cui all'art. 21 della legge e nel rispetto di quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui al punto 4) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 864, in data 5 giugno 2015, l'utilizzo dei fondi derivanti dall'operazione di indebitamento di cui alla DGR 864/2015 medesima, nell'ambito della Gestione speciale di cui alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.), con la Banca europea degli investimenti (BEI).

4. Modalità di erogazione dei mutui a tasso agevolato

4.1 L'erogazione dei mutui avviene, anche in più soluzioni, con le modalità di cui ai successivi paragrafi 4.3 e 4.4 previa realizzazione dell'iniziativa e presentazione alla struttura competente della relativa documentazione di spesa originale e quietanzata.

4.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.3, il mutuo è erogato sulla base dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate. La struttura competente, ai fini della corretta erogazione del mutuo, è autorizzata a richiedere ai soggetti beneficiari:

a) elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;

b) ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa trasmessa.

La struttura competente, ai fini della determinazione della congruità della spesa ammessa, può rettificare l'ammontare della spesa documentata sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.

4.3 Fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.5, i mutui per investimenti immobiliari sono erogati con un primo acconto pari al 40%, o in misura superiore in base alla percentuale di realizzazione dell'investimento, e con successivi acconti fino al massimo dell'85%; il restante 15%, a saldo, a completamento dell'iniziativa. Gli acconti da erogarsi successivamente al primo sono rapportati alla quota di investimento realizzata.

4.4 I mutui a tasso agevolato per investimenti mobiliari sono erogati in proporzione alla percentuale di realizzazione dell'investimento fino al massimo dell'85%; il restante 15%, a saldo, è erogato a completamento dell'iniziativa. L'importo minimo delle singole erogazioni in acconto non può essere inferiore al 20% dell'importo del mutuo e comunque ad € 15.000,00.

4.5 Tutte le erogazioni sono subordinate all'accertamento da parte di Finaosta S.p.A. della congruità del valore delle garanzie rilasciate.

5. Documentazione da presentare per l'erogazione del mutuo a tasso agevolato ed obblighi

5.1 L'erogazione del mutuo per gli investimenti mobiliari è effettuata ad avvenuta presentazione alla struttura competente delle fatture originali e quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Nel caso di beni usati ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda, l'erogazione è effettuata ad avvenuta presentazione:

1) dell'atto notarile di cessione;

2) di una perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti l'idoneità all'uso in conformità alle

vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza nonché l'esatta quantificazione del valore del bene usato in base alla vetustà, allo stato di conservazione e di manutenzione dello stesso. Per i veicoli usati, l'idoneità tecnica deve risultare dalla conformità alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, mentre il valore viene determinato sulla base dei listini ufficiali dell'usato utilizzati dalle compagnie di assicurazione, oltreché dallo stato di conservazione e di manutenzione del veicolo;

3) della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

5.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 4.3, per gli investimenti immobiliari:

1) l'erogazione di acconti del mutuo successivi al primo è subordinata alla presentazione alla struttura competente delle fatture originali e quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, relativi alle spese inerenti l'erogazione dell'acconto immediatamente precedente;

2) l'erogazione a saldo è subordinata alla presentazione alla struttura competente delle fatture originali e quietanzate, o di documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato da parte della struttura competente e di Finaosta S.p.A.. L'erogazione a saldo può altresì essere autorizzata dalla struttura competente in mancanza delle quietanze e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento qualora l'impresa presenti apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, di durata compresa tra i 6 e i 12 mesi e con validità della garanzia, limitatamente alle inadempienze dell'impresa relative al periodo di durata della polizza, per ulteriori 3 mesi. Entro i 45 giorni precedenti la data di scadenza della fideiussione bancaria o assicurativa, l'impresa deve trasmettere le relative fatture originali e quietanzate, o documenti equipollenti, corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Decorso il termine suddetto, la struttura competente, a fronte di inadempimento integrale o parziale, è autorizzata ad escutere la fideiussione in proporzione all'inadempimento.

L'erogazione a saldo del mutuo è inoltre subordinata all'accertamento dell'agibilità del fabbricato laddove prescritto dalle norme vigenti.

5.3 L'erogazione del mutuo in caso di acquisto di immobili è effettuata ad avvenuta presentazione alla struttura competente dell'atto di compravendita o dell'atto di acquisto delle quote societarie o, nel caso di asta pubblica, del decreto definitivo di trasferimento della proprietà, nonché della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

5.4 L'erogazione del mutuo nell'ipotesi di costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda è effettuata ad avvenuta presentazione alla struttura competente del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

5.5 Nel caso in cui il mutuo sia stato concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, l'erogazione dello stesso o di suoi acconti prevista dai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 è subordinata all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario che attesti di non rientrare tra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. L'erogazione a saldo del mutuo è inoltre subordinata all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario che attesti di non aver beneficiato di altre agevolazioni per le medesime iniziative e l'impegno a non richiederne altre, fatti salvi i casi di cumulabilità consentiti dalle norme vigenti.

5.6 Fatta eccezione per i soggetti beneficiari di cui agli artt. 3, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), della legge, l'impresa beneficiaria deve diventare attiva entro il termine di 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo.

6. Divieto di cumulo

6.1 Fermo restando l'obbligo per il beneficiario di apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, come disposto agli artt. 5, comma 4 e 10, comma 4, della legge:

- 1) le agevolazioni concesse in regime de minimis sono cumulabili, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, con gli aiuti de minimis concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Le agevolazioni non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione europea.
 - 2) le agevolazioni concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 possono essere cumulate, ai sensi dell'art. 8 del regolamento stesso:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione, in base al Regolamento (UE) n. 651/2014.
 - 3) le agevolazioni concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 non possono essere cumulate con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore a livelli stabiliti al capo III del Reg. (UE) n. 651/2014.
- 6.2 Nel caso di richiesta di mutuo per l'acquisto di beni immobili già oggetto di precedenti mutui concessi ai sensi della legge o di altre leggi regionali, il mutuo, fatto salvo il rispetto del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della legge, può essere concesso esclusivamente a condizione che vengano estinti i mutui precedenti. L'estinzione deve essere effettuata preventivamente o contestualmente alla data di stipulazione del contratto del nuovo mutuo.
- 6.3 La concessione di mutui per l'acquisto di beni immobili, già oggetto di precedenti contributi in conto capitale concessi ai sensi della legge, è subordinata alla restituzione preventiva dei contributi medesimi, da parte del soggetto venditore, secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge medesima.

7. Trasferimento delle agevolazioni

7.1 Variazioni avvenute prima dell'erogazione dell'agevolazione

- 7.1.1 Nelle ipotesi di modifica dell'assetto societario, di trasformazione, fusione, scissione societaria, di conferimento e cessione di azienda, di successione a causa di morte o di donazione, l'agevolazione, previo aggiornamento della documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e all'esito positivo dell'istruttoria, può essere erogata in capo al soggetto subentrante.
- 7.1.2 La richiesta di subentro nella titolarità della domanda e, qualora già adottato, nella titolarità del provvedimento di concessione dell'agevolazione, è presentata alla struttura competente.
- 7.1.3 La richiesta di subentro deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:
- 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'art. 23, comma 2, della legge;
 - 2) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla legge e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dalla struttura competente o da Finaosta S.p.A.;
 - 3) comunicare alla struttura competente, entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
 - 4) comunicare alla struttura competente le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;

- 5) mantenere in esercizio l'attività di ristorazione per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo nell'ipotesi di mutuo concesso per costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda alberghiera di cui al successivo paragrafo 4.10 dell'Allegato n. 2;
- 6) assumere le spese inerenti alla stipulazione del mutuo e all'erogazione delle agevolazioni, al rilascio delle garanzie, nonché ad ogni altro onere connesso al perfezionamento dell'operazione.

Nella richiesta di subentro devono inoltre essere dichiarati:

- 7) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
 - 8) eventuali agevolazioni di cui l'impresa abbia già beneficiato negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello in corso, in regime "de minimis", fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima;
 - 9) l'attività aziendale svolta o che si intende svolgere, la tipologia del servizio offerto, l'occupazione e la finalità dell'investimento;
 - 10) la copertura finanziaria dell'investimento;
 - 11) il titolo di godimento dell'immobile;
 - 12) in caso di acquisto di beni immobili, l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado o di coniugio con la parte venditrice o, in caso di compravendita tra società, l'inesistenza di detti vincoli tra i soci delle parti contraenti ovvero di identità dei soci;
 - 13) in caso di acquisto di immobile attraverso la cessione di quote societarie, che l'immobile è l'unico cespite in capo alla società venditrice;
 - 14) in caso di acquisto di azienda, che i beni usati non abbiano già beneficiato di altre agevolazioni comunitarie, nazionali o regionali negli ultimi 5 anni.
- 7.1.4 Copia della richiesta di subentro deve essere trasmessa, a cura della struttura competente, a Finaosta S.p.A., la quale provvede a richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria.
- 7.1.5 Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, la struttura competente comunica al richiedente il subentro nella titolarità della domanda di mutuo o del mutuo già concesso.
- 7.1.6 Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate in merito alla richiesta di subentro si concludano con esito negativo, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente.

7.2 Variazioni avvenute durante o dopo l'erogazione dell'agevolazione

7.2.1 Le operazioni di modifica dell'assetto societario, di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché la donazione e il conferimento dei beni finanziati, non comportano la restituzione dell'agevolazione, fermi restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione e la permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di successione a causa di morte, le agevolazioni percepite sono mantenute in capo agli eredi, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione.

7.2.2 L'alienazione dei beni oggetto di agevolazione effettuata nell'ambito della cessione d'azienda non comporta la restituzione della stessa purché il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione.

7.2.3 L'affitto dell'azienda o del fabbricato oggetto di agevolazione non può essere effettuato:

- 1) a favore di soggetti che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- 2) prima di 1 anno dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, ad eccezione di uno dei seguenti casi:
 - a) l'affitto del fabbricato e/o dell'azienda sia concesso dal proprietario del fabbricato che sia contestualmente gestore, anche come socio, dell'azienda;
 - b) il contratto iniziale di affitto del fabbricato sia stato stipulato almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - c) il contratto iniziale di affitto dell'azienda sia stato stipulato almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

La violazione dei vincoli di cui ai numeri 1) e 2) comporta la revoca dell'agevolazione concessa secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26 della legge medesima.

- 7.2.4 La chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima dei termini stabiliti all'art. 23, comma 2, della legge, non comporta la revoca delle agevolazioni percepite, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 23 medesimo. Tale disposizione si applica esclusivamente nel caso di oggettive, straordinarie e gravi situazioni di salute dei soggetti che gestiscono l'impresa, titolari o soci prestatori d'opera, tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero nel caso di calamità naturali che impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa.
- 7.2.5 Nel caso di acquisto di beni immobili già oggetto di precedenti mutui concessi ai sensi della legge o di altre leggi regionali, l'acquirente può accollarsi i mutui predetti, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
- 7.2.6 La richiesta di mantenimento dell'agevolazione deve essere inoltrata alla struttura competente nell'ipotesi di contributo e a Finaosta S.p.A. nell'ipotesi di mutuo.
- 7.2.7 La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere gli impegni elencati al precedente paragrafo 7.1.3.
- 7.2.8 Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, la struttura competente, previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente il mantenimento dell'agevolazione sotto forma di contributo.
- 7.2.9 Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate in merito alla richiesta di trasferimento si concludano con esito negativo, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente.
- 7.2.10 Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, Finaosta S.p.A. trasmette alla struttura competente parere motivato in ordine al mantenimento dell'agevolazione sotto forma di mutuo.
- 7.2.11 La struttura competente, previo apposito provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente e a Finaosta S.p.A. il mantenimento dell'agevolazione stessa.
- 7.2.12 Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate da Finaosta S.p.A. in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione sotto forma di mutuo si concludano con esito negativo, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente.

7.3 Autorizzazione al mutamento di destinazione dei beni finanziati e/o alla loro alienazione separatamente dall'azienda

7.3.1 Con riferimento all'art. 23, comma 2, della legge, s'intende:

- 1) per alienazione separatamente dall'azienda, la cessione dei beni finanziati, a titolo oneroso o gratuito, anche in presenza di mantenimento dell'attività d'impresa dichiarata;
- 2) per mutamento di destinazione d'uso, la trasformazione o utilizzo dei beni finanziati nell'ambito di un'attività diversa da quella dichiarata per l'ottenimento dell'agevolazione nonché la chiusura dell'attività nei casi diversi da quelli previsti al Paragrafo 7.2.4. Costituiscono mutamento di destinazione d'uso:
 - a) per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo II della legge (Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive), la trasformazione in un'attività non contemplata nell'art. 3 della legge medesima e la trasformazione da attività alberghiera ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere) ad attività extralberghiera ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere); la trasformazione da attività extralberghiera ad attività alberghiera non costituisce mutamento di destinazione d'uso a condizione che l'eventuale maggiore agevolazione già percepita per l'attività extralberghiera sia restituita secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della legge;
 - b) per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III della legge (Interventi a sostegno delle attività commerciali), la trasformazione in un'attività non contemplata negli artt. 3 e 8 della legge medesima.

7.3.2 Restano ferme le disposizioni di cui al paragrafo 7.2.2 in ordine all'alienazione dei beni finanziati effettuata nell'ambito di cessione d'azienda.

7.3.3 La Giunta regionale può autorizzare, ai sensi dell'art. 23, commi 5bis e 5ter, della legge, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni immobili agevolati, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
- 2) fallimento o altre procedure concorsuali;
- 3) esecuzione immobiliare;
- 4) condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività;
- 5) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
- 6) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni immobili agevolati;
- 7) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività, senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni, derivante da:
 - a) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - b) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato turistico o commerciale dell'impresa.

L'impresa finanziata dovrà comunque documentare di aver svolto l'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.

7.3.4 La Giunta regionale può autorizzare, ai sensi dell'art. 23, commi 5bis e 5ter, della legge, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni mobili agevolati, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
- 2) fallimento o altre procedure concorsuali;
- 3) condizioni oggettive che non hanno consentito l'avvio dell'attività;
- 4) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
- 5) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni mobili agevolati;
- 6) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività da almeno 1 anno, derivante da:
 - a) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - b) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato turistico o commerciale dell'impresa;
- 7) condizioni oggettive che non consentano il mantenimento dei beni mobili finanziati ai sensi della legge.

7.3.5 Ai fini del calcolo della restituzione delle agevolazioni di cui all'art. 23, comma 5ter, della legge, qualora il beneficiario abbia proceduto ad estinguere anticipatamente il mutuo, l'importo di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), è determinato esclusivamente dalla maggiorazione degli interessi.

7.3.6 Ai sensi dell'art. 25, comma 4bis, della legge, l'ammontare degli interessi previsti dal comma 4 del medesimo articolo è calcolato sulla base delle seguenti formule:

per i contributi in conto capitale concessi precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni:

$$S = Ir \times (Tr - Ti) / Tr$$

dove:

S = importo da restituire relativo alla quota interessi, a titolo di recupero dell'agevolazione;
Ir = importo della quota interessi ricalcolato col sistema della media ponderata per il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione dell'agevolazione e la data di richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione;

Tr = durata originaria del vincolo, nella fattispecie 15 anni;

Ti = periodo intercorso tra l'erogazione a saldo del contributo e la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione;

per i mutui a tasso agevolato:

$$S = (Ir - Ia) \times (Tr - Ti) / Tr$$

dove:

S = importo da restituire relativo alla quota interessi, a titolo di recupero dell'agevolazione.

Ir = importo della quota interessi ricalcolato col sistema della media ponderata per il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione dell'agevolazione e la data di richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione;

Ia = importo della quota interessi restituita in ammortamento e pre-ammortamento;

Tr = durata originaria del vincolo;

Ti = periodo intercorso tra l'erogazione a saldo del mutuo e la richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione.

8. Disciplina europea in materia di aiuti di Stato

8.1 I mutui a tasso agevolato previsti dal Capo II e dal Capo III della legge sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto:

1) delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 187/1, del 26 giugno 2014, riferite alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'art. 14 del Regolamento;

b) aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'art. 17 del Regolamento;

2) delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013. Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore ad € 200.000,00, fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima.

8.2 I mutui a tasso agevolato sono concessi nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 o del massimale triennale di aiuto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

9. Mutui concessi a valere sulla provvista relativa all'operazione di indebitamento con la BEI di cui all'art. 30 della l.r. 13/2014

9.1 Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato sia concesso a valere sulla provvista costituita a seguito dell'operazione di indebitamento con la Banca europea degli investimenti (di seguito BEI) di cui all'art. 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)), i mutuatari sono tenuti a:

1) realizzare integralmente l'investimento finanziato (di seguito Progetto) conformemente alle previsioni ed entro il termine massimo di tre anni;

2) destinare la somma oggetto del mutuo esclusivamente alla realizzazione del Progetto;

- 3) consentire alle persone designate da Finaosta S.p.A. (di seguito Prenditore) e/o dalla BEI, nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea di:
 - a) effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto;
 - b) intervistare rappresentanti del relativo mutuatario e non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto;
 - c) analizzare i libri e la documentazione del mutuatario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
 - d) fornire al Prenditore, alla BEI e persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente punto 3);
- 4) acquistare attrezzature, appaltare servizi, nonché commissionare lavori per il Progetto:
 - a) conformemente al diritto dell'Unione Europea in generale e, in particolare, alle Direttive UE rilevanti in materia;
 - b) qualora invece non si applichino le direttive di cui alla precedente lettera a), secondo procedure di appalto che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;
- 5) eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ad ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti. Ogni mutuatario, inoltre, si obbligherà a fornire direttamente al Prenditore, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, che il Prenditore provvederà a trasmettere alla BEI, su richiesta di quest'ultima;
- 6) far sì che le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto e la responsabilità civile derivante dal loro possesso ed utilizzazione formino oggetto di adeguata copertura assicurativa presso primaria compagnia e/o mutua assicurazione nella misura e secondo le modalità abituali per tale tipo di opera;
- 7) di non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;
- 8) a far sì che le opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il Progetto formino oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o il ripristino delle loro normali capacità di utilizzo;
- 9) mantenere in essere le servitù di passaggio o d'uso e tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione del Progetto;
- 10) custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto;
- 11) informare prontamente il Prenditore di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativo ad illeciti penali connessi al Progetto; dichiarare che, sulla base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Progetto dal mutuatario è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche e informare tempestivamente il Prenditore nel caso in cui, in qualunque momento, il mutuatario venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi;
- 12) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale Beneficiario Finale sia escluso da ogni attività relativa ai fondi messi a disposizione del Prenditore o relativa al Progetto; il mutuatario comunicherà prontamente al Prenditore e alla BEI le misure intraprese ai sensi del presente punto 12);
- 13) chiedere erogazioni e effettuare pagamenti ai sensi del contratto di mutuo attraverso conti aperti a nome del relativo mutuatario presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito il mutuatario o dove il relativo Progetto viene realizzato;
- 14) riconoscere che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative al mutuatario e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

9.2 Ciascun mutuatario dovrà altresì dichiarare e garantire nel relativo contratto di essere, su base consolidata laddove applicabile:

- 1) una società autonoma con meno di 250 dipendenti, qualora il mutuatario sia una piccola o media impresa, ovvero;
- 2) un'impresa con meno di 3000 dipendenti, qualora il mutuatario sia un'impresa Mid-Cap.

Ciascun contratto disporrà inoltre che, qualora la dichiarazione di cui al punto 1) o 2), si riveli falsa o fuorviante, il Prenditore avrà il diritto, da esercitarsi anche su richiesta della BEI, di chiedere il rimborso anticipato del contratto stesso.

9.3 Nei contratti rispetto ai quali le somme erogate dovranno imputarsi alla provvista costituita a seguito dell'operazione di indebitamento con BEI, sarà inoltre inserita una clausola denominata "*Partecipazione della Banca europea per gli investimenti*" in cui sarà specificato il vantaggio finanziario, comunque non inferiore a 30 (trenta) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato, trasferito ai mutuatari, sostanzialmente del seguente tenore:

"La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Il prestito oggetto del presente contratto, che gode di provvista fornita da un finanziamento BEI, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI.

La società finanziatrice riconosce al beneficiario del prestito una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI.

A titolo informativo, tale riduzione è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 30 (trenta) punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla società mutuataria per prestiti simili concessi sulla base del costo della provvista di mercato propria o di gruppo di durata equivalente".

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Soggetti beneficiari

1.1 Possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10 della legge:

- 1) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai cod. 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47 (con esclusione del cod. 47.7.94);
- 2) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 56.1 (con esclusione dei cod. 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, i rifugi di montagna (cod. 55.20.3) e le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (cod. 93.29.1), compresi i disco-pub;
- 3) le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007:
 - a) attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1);
 - b) attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2);
 - c) attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22);
 - d) attività di mediazione immobiliare (codice 68.31);
 - e) attività di noleggio di beni limitatamente ai codici:
 - 77.21.01 (Noleggio di biciclette);
 - 77.21.09 (Noleggio di attrezzature ed articoli sportivi, escluso quello effettuato con la gestione di impianti sportivi);
 - f) attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13).

I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- g) essere in possesso di Partita I.V.A. ed essere iscritti nel Registro delle Imprese ancorché inattive. Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di erogazione a saldo del mutuo;
 - h) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente il mutuo deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2, della legge, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di mutuo e alla sua riscossione, all'esecuzione dei lavori e all'eventuale costituzione in garanzia dell'immobile;
- 4) le persone fisiche o le piccole medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui ai numeri 1), 2) e 3) che intendano mantenerne la destinazione d'uso. I proprietari persone fisiche che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate alla legge. Per tali fini, i proprietari che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese;
 - 5) i centri polifunzionali di servizio di cui all'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale). Per i centri polifunzionali di servizio si fa rinvio alla

disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1652, in data 27 maggio 2000, in attuazione dell'art. 12 della l.r. 12/1999;

6) i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui all'art. 14 della l.r. 12/1999. Per i C.A.T. si fa rinvio alla disciplina di cui al Regolamento regionale 7 agosto 2000, n. 4 (Attuazione dell'art. 14 della l.r. 12/1999 relativo all'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali).

1.2 Non possono beneficiare dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 10 della legge:

- 1) le imprese per le quali, per un qualsiasi motivo, la struttura competente sia impossibilitata a verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 2) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Iniziative agevolabili

2.1 Sono agevolabili esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate in Valle d'Aosta. Per unità locale s'intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Sono ritenute ammissibili ad agevolazione solo le iniziative riguardanti lavori e/o investimenti mobiliari e immobiliari avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Il programma di investimenti da agevolare deve riguardare le seguenti tipologie di iniziative:

- realizzazione di nuove strutture;
- ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di immobili;
- realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza;
- riorganizzazione dell'attività di impresa;

A tal fine si considera:

- 1) "Realizzazione": l'intervento volto alla creazione di nuove strutture destinate all'esercizio delle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui al precedente paragrafo 1.1, nonché di strutture complementari e di spazi di servizio accessori;
- 2) "Ristrutturazione": l'intervento volto alla trasformazione dell'organismo edilizio esistente mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tale intervento comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi impianti;
- 3) "Ampliamento": l'intervento volto ad aumentare le superfici e gli spazi delle strutture esistenti;
- 4) "Ammodernamento": l'intervento volto al miglioramento sotto l'aspetto qualitativo della struttura esistente ivi compresa la sostituzione di arredi, macchinari ed attrezzature;
- 5) "Riqualificazione": l'intervento volto al miglioramento del servizio offerto ivi compresa la dotazione di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature;
- 6) "Riorganizzazione": l'intervento volto al miglioramento organizzativo, funzionale e gestionale dell'impresa anche attraverso la dotazione di nuovi arredi, macchinari ed attrezzature.

2.2 Le iniziative agevolabili possono concernere anche la realizzazione di strutture complementari e di spazi di servizio accessori. Per strutture complementari o spazi di servizio accessori s'intendono quelli che integrano l'attività dell'esercizio migliorando la qualità del servizio offerto e che sono funzionalmente collegati alla struttura ove viene svolta l'attività. Per le attività:

- 1) commerciali di cui al paragrafo 1.1, numeri 1) e 5), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: magazzini e depositi, parcheggi, autorimesse a servizio esclusivo dei mezzi aziendali. Gli intermediari del commercio possono beneficiare esclusivamente di mutui finalizzati alla realizzazione di magazzini e depositi;
- 2) di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006, classificate con codici ATECO 2007: 56.1 (con esclusione dei cod. 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché i centri polifunzionali di cui all'art. 12

della l.r. 1/2006 e i rifugi di montagna (cod. 55.20.3) limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, parcheggi, autorimesse a servizio esclusivo dei mezzi aziendali e camere per il personale;

- 3) di servizi di cui al paragrafo 1.1, numeri 3), lettere a), b), c) e d), e 6), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: parcheggi a servizio della clientela;
 - 4) di noleggio di cui al paragrafo 1.1, numero 3), lettera e), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, nonché parcheggi a servizio della clientela;
 - 5) di gestione di impianti per l'esercizio di attività sportive di cui al paragrafo 1.1, numero 3), lettera f), rientrano tra le strutture definite complementari o tra gli spazi di servizio accessori, purché siano asserviti all'attività medesima con atto pubblico: aree gioco per bambini o aree verdi attrezzate, magazzini e depositi, nonché parcheggi a servizio della clientela.
- 2.3 Le iniziative di ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione e riorganizzazione che non comportino la fornitura di servizi aggiuntivi o la trasformazione integrale del processo produttivo complessivo della struttura non possono essere agevolate ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 2.4 Limitatamente ai soggetti beneficiari di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge, rientra tra le iniziative agevolabili, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), della legge, la costituzione di liquidità nell'ipotesi di creazione di nuova azienda.

3. Spese ammissibili a finanziamento e spese non ammissibili

- 3.1 Fatta eccezione per le spese inerenti l'acquisto di terreni, sono ammissibili le spese le cui fatture o documenti equipollenti sono emessi in data successiva alla data di presentazione della domanda.
- 3.2 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA, di altre imposte o tasse.
- 3.3 Con riferimento alle spese ammissibili previste all'art. 9, comma 2, della legge:
- 1) le spese riguardanti lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici e tecnologici, sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo o da preventivi o fatture dettagliati o documenti equipollenti. Gli oneri di urbanizzazione ammissibili a finanziamento sono quelli risultanti dalla lettera di cui al paragrafo 2.1, numero 2), lettera b), dell'Allegato n. 1, o dal titolo abilitativo di tipo edilizio;
 - 2) le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammissibili solamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio. Per le sole attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono ammissibili le spese relative alla progettazione d'interni e assistenza tecnica in fase di realizzazione;
 - 3) limitatamente alle spese di cui al precedente numero 1), sono ammissibili le spese relative agli oneri per la sicurezza comprendenti le opere provvisoriale e le spese tecniche, solamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio;
 - 4) nel caso di cui:
 - a) all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, relativo all'acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati o da destinare ad attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi o di centro polifunzionale, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare e il mutuo può essere concesso esclusivamente a condizione che il soggetto beneficiario realizzi contestualmente investimenti volti alla riqualificazione della struttura acquistata per un importo non inferiore al 20% della spesa ammessa per l'acquisto. Nei casi di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, è ammesso, fatta salva la condizione di inammissibilità di cui all'art. 9, comma 3, della legge, l'acquisto parziale degli immobili attraverso l'acquisto di quote di proprietà degli immobili o, nell'ipotesi di immobili la cui proprietà sia in capo ad una società, di quote societarie, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'impresa

richiedente sia già comproprietaria degli immobili o titolare di quote societarie e a condizione che l'acquisto sia finalizzato a riunire la proprietà degli immobili o la totalità delle quote societarie in capo ad un unico soggetto. In tale ipotesi, il mutuo può essere concesso esclusivamente a condizione che il soggetto beneficiario realizzi contestualmente investimenti volti alla riqualificazione della struttura parzialmente acquistata per un importo non inferiore al 20% della spesa ammessa per l'acquisto.

Gli intermediari del commercio possono beneficiare esclusivamente di mutui finalizzati alla realizzazione di uffici.

b) all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 1), della legge, relativo all'acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato destinati o da destinare a strutture complementari all'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o di servizio, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare. Per strutture complementari si intendono quelle definite al precedente paragrafo 2.2;

c) all'art. 9, comma 2, lettera b), numeri 2) e 2bis), della legge, le spese ammissibili sono quelle risultanti dal contratto preliminare. Relativamente all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 2bis), della legge, per spazi di servizio accessori si intendono quelli definiti al paragrafo 2.2.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, la struttura competente è autorizzata a richiedere perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti, effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale.

5) nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali, le spese ammissibili, ivi comprese quelle relative al loro trasporto, sono quelle risultanti da preventivi o da fatture o da documenti equipollenti.

I beni mobili d'antiquariato o antichi utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività e non per mera decorazione possono essere acquistati esclusivamente presso imprese del settore e le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da fatture.

Gli automezzi ammessi ad agevolazione devono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande o di servizi, in quanto attività prevalente risultante dalla visura camerale al Registro delle Imprese, e, fatta eccezione per gli autoveicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di viaggio e tour operators, dei promotori di servizi finanziari, degli agenti di assicurazione e degli agenti immobiliari, debbono risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati per il trasporto di cose, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie:

- a) cabina chiusa con cassone;
- b) furgonatura senza vetrate laterali posteriori;
- c) triciclo per il trasporto di cose;
- d) motocarro per il trasporto merci.

Per le attività di commercio su aree pubbliche, di commercio autoveicoli e di pompe funebri, sono ammessi ad agevolazione, rispettivamente, i seguenti autoveicoli per uso speciale: auto negozi, mezzi di trasporto autoveicoli e carri funebri.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate in aree non collegate con strade asfaltate ed aperte al pubblico transito, sono ammessi ad agevolazione anche i mezzi di trasporto su neve.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di viaggio e tour operators, i promotori di servizi finanziari, gli agenti di assicurazione e gli agenti immobiliari, è posto un limite massimo di spesa ammissibile pari ad € 15.000,00 per ogni autoveicolo.

I mezzi sopra citati sono ammessi ad agevolazione esclusivamente se nuovi, intendendosi per tali quelli di prima immatricolazione.

Nel caso di acquisto di beni mobili usati che non abbiano già beneficiato di agevolazioni erogate a saldo nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda, ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda, la struttura competente è autorizzata, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, a richiedere perizia tecnico estimativa, asseverata nei modi previsti dalle norme vigenti,

effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti l'idoneità all'uso in conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza nonché l'esatta quantificazione del valore del bene usato in base alla vetustà, allo stato di conservazione e di manutenzione degli stessi.

Per i veicoli usati ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda l'idoneità tecnica deve risultare dalla conformità alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale mentre il valore viene determinato sulla base dei listini ufficiali dell'usato, utilizzato dalle compagnie di assicurazione, oltretutto dallo stato di conservazione e di manutenzione del veicolo.

Per le attività svolte all'interno di rifugi di montagna, o di discoteche, sale da ballo, night club e simili, compresi i disco-pub, sono ammissibili esclusivamente le spese strumentali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e/o ristorante);

- 6) le spese relative agli investimenti materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo del commercio elettronico di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), della legge, intendendosi per tali quelli che consentono di effettuare transazioni on-line tramite carta di credito, sono quelli risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti.

Le spese ammissibili devono riferirsi a:

- a) hardware e software;
- b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali;
- c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
- d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico;

- 7) le spese ammissibili per studi e consulenze per il marketing, la pianificazione e l'organizzazione aziendale di cui all'art. 9, comma 2, lettera f), della legge sono quelle risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti.

Le spese ammissibili devono riferirsi a studi, assistenza tecnica e consulenza esterna a supporto di progetti di marketing, pianificazione amministrativa e finanziaria, organizzazione aziendale per il rafforzamento e lo sviluppo dell'impresa che abbiano il fine di qualificare o riqualificare l'attività, migliorando l'impatto ambientale, la diversificazione e gli standards qualitativi dei servizi, nonché la penetrazione su nuovi mercati;

- 8) le spese ammissibili per le attestazioni di qualità di cui all'art. 9, comma 2, lettera g), della legge, limitatamente al primo rilascio dell'attestato, sono quelle risultanti da preventivi, fatture o documenti equipollenti e devono riferirsi a:

- a) consulenze esterne per la qualità;
- b) acquisto di programmi software per la gestione della qualità;
- c) acquisto di norme o documentazioni sulla qualità;
- d) costi per redazione, elaborazione grafica e stampa della Carta dei servizi o altri documenti di qualità;
- e) costo dell'Ente di Certificazione per il primo rilascio dell'attestato e per il relativo mantenimento per i primi 5 anni.

3.4 Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- 1) quelle non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- 2) quelle relative ad interventi di manutenzione ordinaria;
- 3) quelle relative ad interventi di manutenzione sui beni strumentali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge e sugli investimenti di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), della legge;
- 4) quelle relative ad opere di urbanizzazione non ad uso esclusivo della struttura oggetto di agevolazione;
- 5) quelle relative a materiali di consumo e scorte;
- 6) quelle relative a beni e opere d'arte, articoli di mera decorazione e oggettistica, slot machines, videogiochi e giochi elettronici;
- 7) quelle relative all'avviamento commerciale, nel caso di cessione d'azienda;

- 8) per i beni oggetto di cessione di azienda, quelle relative a beni di valore unitario inferiore ad € 1.000,00, I.V.A. esclusa;
- 9) limitatamente ai beni di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), c), e), f) e g), della legge, quelle relative a fatture o documenti equipollenti di importo inferiore ad € 300,00, I.V.A. esclusa;
- 10) quelle relative a beni mobili d'antiquariato o antichi utilizzati per mera decorazione e non in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività;
- 11) quelle relative al restauro di beni mobili d'antiquariato o antichi non utilizzati in modo strettamente funzionale all'esercizio dell'attività;
- 12) quelle relative a commissioni od oneri bancari;
- 13) quelle relative alla compravendita di beni immobili per le quali, per un qualsiasi motivo, il soggetto richiedente non sia in grado di provare l'insussistenza della condizione di inammissibilità di cui all'art. 9, comma 3, della legge, ovvero la struttura competente sia impossibilitata a verificarla.

4. Mutui a tasso agevolato

4.1 I limiti minimo e massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato sono fissati all'art. 12, comma 1, della legge.

4.2 L'ammontare del mutuo a tasso agevolato non può essere superiore al 75% della spesa ammessa.

4.3 Il tasso fisso annuo da applicare al mutuo non può essere inferiore all'1%.

4.4 La durata massima del mutuo, prevista in anni 20 per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge, e in anni 5 per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), della legge medesima, ricomprende il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione e la data del termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

Il rimborso del mutuo con durata in anni 20 avviene mediante 40 semestralità di ammortamento e quello con durata in anni 5 mediante 10 semestralità di ammortamento.

Nell'ipotesi di mutui con durata in anni 20 erogati in più soluzioni, il periodo di preammortamento intercorrente tra la data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo non potrà superare i 36 mesi. In tal caso, il numero e l'importo delle semestralità di ammortamento sono rideterminati con il contratto definitivo di mutuo, tenuto conto del periodo di preammortamento effettivamente utilizzato e della durata massima del mutuo.

Nell'ipotesi in cui, decorso il periodo di preammortamento di 36 mesi, il mutuo non sia stato interamente erogato, è stipulato un primo contratto definitivo di mutuo. L'erogazione delle somme rimanenti avviene in unica soluzione, entro 24 mesi dalla data di stipulazione del primo contratto definitivo di mutuo, mediante stipulazione di un secondo contratto definitivo, ferma restando l'avvenuta completa realizzazione dell'investimento finanziato. Il rimborso della suddetta quota di mutuo avviene entro la scadenza del piano di ammortamento del primo contratto definitivo di mutuo, attraverso rate semestrali.

Decorso detto termine, eventuali somme ancora da erogare verranno revocate secondo le disposizioni di cui all'art. 19 della legge.

4.5 L'importo, il tasso e la durata di ciascun mutuo sono determinati in sede di istruttoria valutativa di cui all'art. 18 della legge nel rispetto, alternativamente, dei limiti di intensità di aiuto o del massimale triennale di aiuto previsto dalle seguenti disposizioni:

1) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 187/1, del 26 giugno 2014, riferite alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'art. 14 del Regolamento esclusivamente per le unità locali ubicate nei comuni di Arnad, Bard, Brissogne, Champdepraz, Chatillon, Donnass, Fenis, Hone, Issime, Issogne, Lillianes, Pollein, Pont-Saint-Martin, Saint-Marcel e Verres:

- ESL pari al 30% per le piccole imprese;
- ESL pari al 20% per le medie imprese;

b) aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'art. 17 del Regolamento;

- ESL pari al 20% per le piccole imprese;

- ESL pari al 10% per le medie imprese;

2) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013.

L'aiuto è quantificato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

4.6 Il rimborso del mutuo deve essere assistito da garanzie ritenute idonee da Finaosta S.p.A..

4.7 Con riferimento ad interventi relativi alla medesima unità locale, è ammessa la possibilità di concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi del precedente paragrafo 4.5, numero 1) e, contestualmente, ai sensi del precedente paragrafo 4.5, numero 2). Detta possibilità è esclusa nell'ambito della stessa tipologia di spesa ammissibile. Le distinte tipologie di spesa ammissibile rilevanti a tal fine sono le seguenti:

a) spese di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge;

b) acquisto di beni immobili di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), della legge;

c) spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), della legge.

4.8 Gli agenti e rappresentanti di commercio, gli agenti di viaggio e tour operators, i promotori di servizi finanziari, gli agenti di assicurazione e gli agenti immobiliari possono beneficiare esclusivamente di mutui a tasso agevolato in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

4.9 I mutui a tasso agevolato previsti dall'art. 12, comma 2, della legge, inerenti alla costituzione di liquidità in caso di creazione di nuova azienda, sono concedibili esclusivamente in regime "de minimis". A tali fini, è considerata creazione di nuova azienda l'apertura ex novo di una struttura, ovvero la riapertura di una struttura preesistente che all'atto di presentazione della domanda risulti chiusa per avvenuta cessazione dell'attività da almeno 3 anni.

Il tasso da applicare al mutuo non può essere inferiore all'1% e la durata massima, prevista in 42 mesi, compresi 6 mesi di preammortamento, ricomprende il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione e la data di termine dell'ammortamento del mutuo stesso.

L'importo del mutuo è commisurato alle dimensioni dell'azienda tenendo conto dei seguenti parametri:

1) per le attività di cui al precedente paragrafo 1.1, numeri 1), 2), 3), lettera e), e 5):

a) superficie di vendita da un minimo di 20,00 mq e fino a mq 80,00, €20.000,00;

b) superficie di vendita da mq 80,01 sino a mq 150,00, € 25.000,00;

c) superficie di vendita oltre 150 mq, € 30.000,00

Per superficie di vendita si intende l'area o le aree destinate alla vendita o alla somministrazione ove ha accesso il pubblico, con esclusione di quelle destinate ad uso deposito, magazzino, cucina o altri locali di servizio;

2) per le attività di cui al precedente paragrafo 1.1, numero 3), lettere a), b), c) e d):

a) superficie ad uso ufficio da un minimo di mq 20,00 e fino a mq 50,00, € 20.000,00;

b) superficie ad uso ufficio da mq 50,01 sino a mq 100,00, € 25.000,00;

c) superficie ad uso ufficio oltre mq 100, € 30.000,00.

Per superficie ad uso ufficio si intende esclusivamente quella riferita ad unità immobiliari aventi tale destinazione urbanistica.